



COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 28/04/2023

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ED ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/04/2023 alle ore 20:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
CUPPI VALENTINA	S	TESTA ANNA MARIA	S	MURACA DOMENICO	S
SPADONI BRUNO	S	BENASSI MARIARITA	S		
VIGNOLI LUCA	S	LOVATI ROBERTO	S		
BENASSI SIMONA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
BORGHI ALESSANDRO	S	FUENTES MARIELA EVANGELINA	S		
BALZOTTI CONCETTA	N	MENINI DANIEL	S		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totale Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

BALZOTTI CONCETTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.

Partecipa il VICESEGREARIO COMUNALE del Comune, GENSINI LUIGI.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scudatori i consiglieri sigg.: VIGNOLI LUCA, MURACA DOMENICO, FUENTES MARIELA EVANGELINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n.197/2022 (Legge di bilancio 2023), con la quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di revisione 2023-2025 degli enti locali;

Richiamata la deliberazione n.69 del 14/04/2023 della Giunta comunale avente ad oggetto “APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 (ART.11 D.LGS. N.118/2011)” , bilancio in approvazione nella presente seduta Consiliare;

Richiamata la propria deliberazione n. 30 del 29/04/2021, con la quale si approva il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e s.m.i.;

Richiamata altresì la propria deliberazione n.30 del 31/05/2022 avente ad oggetto “CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO 2022 ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.”;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n.43 del 29/04/2021 relativa all'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale;

Premesso che il nostro Paese è stato gravemente inciso dalla pandemia provocata dal Covid-19 nonché dalla crisi energetica, con ricadute economiche e sociali sul tessuto imprenditoriale, anche nell'ambito degli esercizi di somministrazione, che perdurano anche nel corrente anno ;

Preso atto che l'Amministrazione comunale intende definire provvedimenti e misure che possano consentire alle imprese di calmierare l'effetto negativo di tali emergenze e di agevolare la ripresa delle attività, e pertanto si ritiene opportuno prevedere esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale per occupazione di suolo per le imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande anche per l'anno 2023;

Vista la disposizione prevista dalla Legge 197/2022 così come modificata dalla legge di conversione del “Milleproroghe” n.14/2023, che dispone una ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2023, delle disposizioni a favore delle imprese di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande, che consentono la presentazione semplificata, per via telematica e senza pagamento dell'imposta di bollo, delle domande di concessioni di occupazione di suolo pubblico e che escludono le autorizzazioni per la posa di strutture amovibili in spazi aperti e i termini per la loro rimozione;

Ritenuto pertanto di introdurre anche per l'anno 2023, una esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale a favore di:

- titolari di concessioni permanenti e temporanee di suolo rilasciate ad imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 legge 25/08/1991, n. 287;

Dato atto che l'effetto finanziario corrispondente alle misure elencate del presente provvedimento, quantificate in Euro 2.701,00 sarà coperto garantendo il mantenimento degli equilibri di bilancio attraverso risorse di bilancio;

Dato atto che su richiesta dei Settori Polizia Municipale e Servizi alla Persona, si ritiene opportuno, al fine di una migliore gestione, apportare modifiche al Regolamento in oggetto vigente, e precisamente:

- 1) Art.36-Domanda di occupazione: si modifica la lettera e) che recitava “la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera” come segue:
e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee in ore, la stessa si considera giornaliera;

- 2) Art.50-Agevolazioni: si modifica il comma 1. Lettera a. che recitava: “Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti e dello spettacolo viaggiante è soggetta alle seguenti riduzioni:

a. del 20% se la superficie complessivamente concessa è inferiore a 500 mq”

come segue :

1. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti e dello spettacolo viaggiante è soggetta alle seguenti riduzioni:

a. del 20% se la superficie complessivamente concessa è inferiore a 500 mq.

Alle medesime agevolazioni sono soggette le occupazioni finalizzate allo stazionamento dei caravan del personale purchè rispettino la medesima durata dell’occupazione principale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni per un massimo di tre giorni.

- 3) Art.52-Esenzioni: si modifica il comma 1. Lettera l) che recitava:” occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e sportive che non comportino alcuna attività di vendita o somministrazione, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti” come segue:

l) occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, ricreative e culturali che non comportino alcuna attività di vendita o somministrazione, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;

Dato atto che il presente atto è stato sottoposto alla Commissione Bilancio in data 21/04/2023;

Acquisiti i pareri tecnici e contabili favorevoli del responsabile del settore servizi finanziari, espresso ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito altresì il parere del Revisore dei Conti che si allega al presente atto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Considerata l’urgenza di provvedere per garantire anche l’immediata esecutività delle esenzioni;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Presenti 12

Votanti 12

Favorevoli 12

Contrari 12

Astenuti 12

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa

- 1) **Precisare** che il Consiglio, dopo discussione, ha rinviato l’approvazione della modifica del punto di cui alla lettera e) dell’art.36 che segue, lasciandola così inalterata e valutandone la modifica in una prossima seduta;
- 2) **Ritenuto** di introdurre, dal 1 gennaio e fino al 31/12/2023, una esenzione dal pagamento del canone unico patrimoniale a favore di:
 - a. ° titolari di concessioni permanenti e temporanee di suolo rilasciate ad le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 legge 25/08/1991, n. 287;
- 3) **Di dare atto** che con l’applicazione del presente provvedimento si stima una riduzione delle entrate rispetto al dato previsionale inserito nel bilancio 2023/2025 annualità 2023 pari a 2.701,00 relativamente alle occupazioni permanenti e temporanee al capitolo “Canone Unico Patrimoniale di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile” E 3.01.03.01.003;

- 4) **Di dare atto** che l'effetto finanziario corrispondente a tali minori entrate troveranno copertura finanziaria attraverso risorse di bilancio;
- 5) **Di confermare** le tariffe approvate dalla Giunta comunale con atto n.43 del 29/04/2021;
- 6) **Di approvare** l'aggiornamento al Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come dettagliato nel testo di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in cui sono evidenziate in grassetto le parti variate e aggiunte;
- 7) **Di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico così come modificate, decorrono dall'1/1/2023 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

- 8) **Di rendere** con la seguente – separata - votazione espressa in forma palese:
 - 9) Presenti 12
 - 10) Votanti 12
 - 11) Favorevoli 12
 - 12) Contrari 12
 - 13) Astenuti 12
 - 14) la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Verbale n. 5 del 19/04/2023

L'anno 2023 addì 19 del mese di aprile, ricevuta dalla Responsabile Antonella Biolchi le proposte di delibere per il Consiglio Comunale :

proposta CC n.9/2023 CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

proposta CC n.8/2023 CONFERMA ALIQUOTE IMU

proposta CC n.13/2023 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ED ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.

Viste le normative vigenti ed in particolare quanto anche richiamato nelle proposte di delibere, considerato che le proposte sono coerenti e rispettano le normative vigenti;

Considerato inoltre che per:

nella proposta di modifica al regolamento dell'addizionale IRPEF l'aliquota viene confermata la soglia di esenzione a 9.000 euro;

nella proposta riguardante l'IMU le aliquote sono confermate;

nella proposta di modifica al Canone Unico le modifiche riguardano parti parziali del regolamento.

Visto quindi i contenuti complessivi delle 3 proposte di delibere sopra richiamate,

il Revisore Unico esprime parere favorevole per l'approvazione delle proposte di delibere aventi ad oggetto:

proposta CC n.9/2023 CONFERMA ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

proposta CC n.8/2023 CONFERMA ALIQUOTE IMU

proposta CC n.13/2023 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ED ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.

19/04/2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)



Allegato A)

Comune di **Marzabotto**

Provincia di Bologna

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. 30 del 29/04/2021

Modificato con delibera di C.C. n. 2 del 14/03/2022

Modificato con delibera di C.C. n. del 28/04/2023

CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 – Disposizioni comuni	4
CAPO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	4
Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale	4
Articolo 3 - Funzionario Responsabile	5
Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari	5
Articolo 5 – Autorizzazioni	5
Articolo 6 - Anticipata rimozione ordine amministrativo	5
Articolo 7 - Divieti e limitazioni	6
Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti	6
Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari.....	6
Articolo 10 – Presupposto del canone	7
Articolo 11 - Soggetto passivo	7
Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone.....	7
Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio.....	8
Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone	8
Articolo 15 – Dichiarazione	8
Articolo 16 - Pagamento del canone	9
Articolo 17 – Rimborsi.....	9
Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni.....	10
Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere	10
Articolo 20 - Pannelli luminosi e mezzi pubblicitari vari.....	10
Articolo 21 – Riduzioni.....	11
Articolo 22 - Esenzioni	11
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	12
Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni.....	12
Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni	12
Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni	13
Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni	13
Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo	14
Articolo 28 - Riduzione del canone.....	14
Articolo 29 - Esenzione dal canone.....	14
Articolo 30 - Pagamento del canone	14
Articolo 31 - Norme di rinvio.....	14
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	15
Articolo 32 – Disposizioni generali	15
Articolo 33 - Funzionario Responsabile	15
Articolo 34 - Tipologie di occupazioni	15
Articolo 35 - Occupazioni abusive	15
Articolo 36 - Domanda di occupazione.....	16
Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione o diniego.....	17
Articolo 38 - Obblighi del concessionario.....	18
Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione	18
Articolo 39 bis - Divieto di concessione.....	18
Articolo 40 – Decadenza della concessione	18
Articolo 41 – Modifica, sospensione e revoca della concessione	19
Articolo 42 – Rinnovo, disdetta e subentro della concessione	19

Articolo 43 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione	19
Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	20
Articolo 45 - Classificazione delle strade	20
Articolo 46 – Durata delle occupazioni	20
Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone.....	20
Articolo 48 - Passi carrabili	21
Articolo 49 - Soggetto passivo	22
Articolo 50 - Agevolazioni	22
Articolo 51 – Maggiorazioni per le occupazioni permanenti	22
Articolo 52 - Esenzioni	22
Articolo 53 - Versamento per le occupazioni permanenti e temporanee.....	24
Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva	24
Articolo 55 - Rimborsi	24
Articolo 56 - Penalità, indennità, sanzioni.....	25
Articolo 57 - Attività di recupero.....	25
Articolo 58 – Riscossione coattiva.....	25
Articolo 59 – Contenzioso.....	25
CAPO V – CANONE MERCATALE	25
Articolo 60 – Disposizioni generali	25
Articolo 61 - Funzionario Responsabile	26
Articolo 62 - Domanda di occupazione.....	26
Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone.....	26
Articolo 64 - Classificazione delle strade	26
Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.....	26
Articolo 66 - Occupazioni abusive	27
Articolo 67 - Soggetto passivo	27
Articolo 68 – Riduzioni	27
Articolo 69 – Fiere e festeggiamenti	27
Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	27
Articolo 71 - Accertamento	28
Articolo 72 - Rimborsi	28
Articolo 73 - Sanzioni.....	28
Articolo 74 - Attività di recupero.....	29
Articolo 75 – Riscossione coattiva	29
Articolo76 – Contenzioso.....	29
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	30
Articolo 77 – Disposizioni.....	29

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Le occupazioni di suolo pubblico e le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e temporanee o giornaliere:
 - a) sono annuali le occupazioni a carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a nove anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno;
 - c) le occupazioni con ponteggi, steccati e simili nell'ambito dell'attività edilizia, sono da considerare temporanee anche se il periodo di occupazione è superiore a 365 giorni;
 - d) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - e) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al successivo art. 15 comma 1, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti

superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
3. Il Comune appartiene alla V° classe avendo una popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso alla data di approvazione del presente regolamento, inferiore a 10.000 abitanti. Si applicano di conseguenza in tutto il territorio comunale le disposizioni impositive riferite a detta classe.

Articolo 5 - Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda in bollo, presso l'ufficio competente allegando il nulla osta dell'ente proprietario della strada se la stessa non è comunale.
3. Entro 60 giorni dalla presentazione, si darà luogo:
 - al rilascio dell'autorizzazione, la quale potrà essere assoggettata a particolari condizioni;
 - alla richiesta di integrazione di documenti o di chiarimenti, con sospensione del termine suddetto;
 - al diniego per contrasto di quanto richiesto con le disposizioni vigenti.

Non è vigente il silenzio-assenso.

Articolo 6 - Anticipata rimozione ordine amministrativo

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto (anche se autorizzati precedentemente al presente regolamento)
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. Vietata sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità, fatto salvo l'ottenimento del parere favorevole dall'Ente preposto alla tutela.
2. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è consentita esclusivamente negli orari previsti dal regolamento comunale di Polizia urbana e rurale.
3. E' vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
4. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura prevista dal Piano comunale di classificazione acustica del territorio comunale.
5. E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli e la pubblicità commerciale ambulante in tutto il territorio comunale.
6. L'autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l'ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni essi non possano nuocere all'estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità e del traffico.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 - Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 15 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 18, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede

il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva non superiore a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, di un’industria, attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio.
3. Nel caso di insegne d’esercizio inferiori a 5 metri quadrati, il titolare del mezzo ha comunque l’obbligo di provvedere alla presentazione della denuncia.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade: le strade sono classificate, in via transitoria, in una unica categoria;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) alla tariffa standard, si applicano coefficienti diversi, in funzione del valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dall’Ente impositore per la salvaguardia dell’area stessa ed in funzione del valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente moltiplicatore in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell’inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) Locandine, volantaggio;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell’art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

2. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune o dal soggetto che gestisce il canone, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo oppure essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art.2-bis del decreto legge n.193 del 2016.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €1.500,00, può essere corrisposta in due rate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone suddiviso in rate.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'annualità di competenza 2021 la data ultima di versamento è il 30 giugno 2021.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. L'imposta annuale complessivamente dovuta, comprensiva delle addizionali e riferita a tutti i locali detenuti nel territorio comunale da parte del soggetto passivo, non deve essere versata se inferiore a € 2,00.
7. I soggetti passivi devono effettuare i relativi versamenti con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 17 – Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,00.

Articolo 18 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale.
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
4. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 2, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato il canone è dovuto con le modalità stabilite dal presente Regolamento. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 20 - Pannelli luminosi e mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone maggiorato del 100% per cento, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare.

2. Per la pubblicità di cui al comma precedente di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella prevista a livello regolamentare.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
4. Qualora la pubblicità di cui al comma precedente abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.
5. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune suo cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
6. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma precedente.
7. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
8. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Articolo 21 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e che non superino la superficie di mezzo metro quadrata per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - c) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - d) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle

- esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- e) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali, purchè riguardante iniziative statali o dell'ente pubblico;
 - f) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - g) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - i) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - j) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è pari 10% della superficie disponibile.
3. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale corrispondente al 90% della superficie disponibile.
4. Per gli annunci funebri sono presenti sul territorio appositi spazi riservati.
5. Il territorio del Comune, ai soli fini dell'applicazione del canone alle affissioni di carattere commerciale, viene identificando come una unica categoria.

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Marzabotto costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.

3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 25 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre 5 giorni lavorativi precedenti a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita entro 20 giorni prima della sua uscita; oltre i 20 gg deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 50 per cento del canone, per ciascuna commissione.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono resi disponibili, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 26 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di affissioni sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 27 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal settimo giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto è stabilita in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto.

Articolo 28 - Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sulle delle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui ai comma precedenti, beneficiano della riduzione a condizione che non riportino indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Articolo 29 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Marzabotto il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 30 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

Articolo 31 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 32 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 33 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 34 - Tipologie di occupazioni

1. Il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
3. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 35 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive. Sono inoltre abusive le occupazioni revocate, sospese, dichiarate decadute, scadute e non rinnovate o per le quali sia stata comunicata la rinuncia, protrattesi oltre i termini stabiliti per tali casi. Sono infine considerate abusive le occupazioni sia permanenti che temporanee per le quali, pur in presenza di regolare atto di concessione o autorizzazione, non venga effettuato il pagamento del canone per l'anno corrente, nei modi e nei termini previsti dal presente Regolamento, fatti salvi i casi di

rateizzazione concessa dall'ufficio. Alle suddette occupazioni, oltre all'applicazione del regime sanzionatorio previsto per le occupazioni abusive, se ne dispone, con apposita ordinanza, la decadenza del titolo autorizzatorio o concessorio.

2. Si considerano occupazioni abusive:
 - a. permanenti quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile
 - b. temporanee quelle effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
3. Alle occupazioni abusive si applica ulteriormente un'indennità pari al 50% del Canone corrispondente dovuto, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
4. L'occupazione abusiva può anche essere desunta dal contenuto di atti emessi dalla Pubblica Amministrazione. Ai responsabili delle occupazioni abusive è notificato da parte dell'ufficio competente del Comune un atto di diffida con assegnazione di un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali ed alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, comunque, facoltà di procedere ai sensi dell' art. 823 del Codice Civile.

Articolo 36 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione anche se rientrante nei casi di esenzione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta bollata, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso, il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA il numero di telefono, l'eventuale indirizzo PEC se posseduto o indirizzo e-mail;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione (data inizio occupazione e data fine occupazione) espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 37 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione o diniego

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 36 otterrà il rilascio degli atti di autorizzazione e di concessione entro 30 giorni dal deposito della domanda.
2. Il responsabile del procedimento, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie e compiute le valutazioni di opportunità, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo o spazio pubblico.
3. Nel provvedimento sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni specifiche alle quali il Comune subordina la concessione e l'ammontare del canone dovuto in base al presente regolamento.
4. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
5. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a termine, per la durata massima di anni ventinove;
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
6. L'autorizzazione viene rilasciata anche ai sensi di quanto previsto dal Codice della Strada.
7. Al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, l'Amministrazione comunale valuterà, in rapporto alla natura dell'occupazione, la possibilità di richiedere la prestazione di una cauzione a garanzia del mantenimento del bene pubblico.
8. L'ammontare della garanzia è determinato di volta in volta dai competenti servizi comunali in relazione al tipo di occupazione e al luogo in cui la stessa è effettuata.
9. Le autorizzazioni e concessioni hanno effetto per il luogo e periodo in esse indicati.
10. Il provvedimento amministrativo di autorizzazione o concessione costituisce titolo per l'utilizzo dell'area alla data indicata.
11. Il provvedimento deve essere ritirato prima dell'inizio dell'occupazione e deve essere esposto nel luogo dell'occupazione in modo visibile. Il mancato ritiro, come pure la mancata esposizione espongono all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

Articolo 38 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.
2. Nel caso di cessione d'azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di sub-ingresso.

Articolo 39 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione, ad eccezione di quanto previsto al comma successivo.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Articolo 39 bis – Divieto di concessione

1. Non potrà in alcun caso essere concessa l'occupazione del suolo pubblico oppure di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio alle organizzazioni ed associazioni che direttamente si richiamano all'ideologia, ai linguaggi e rituali fascisti e nazisti, alla sua simbologia, e alla discriminazione razziale, etnica, religiosa, sessuale, o per ragioni di lingua, di opinioni politiche, per condizioni personali o sociali.
2. Le domande per le concessioni di cui al comma 1 dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana secondo la quale "è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista", e di ripudiare il fascismo ed il nazismo.

Articolo 40 – Decadenza della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia;
 - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento della concessione, nel caso di occupazione permanente, nei 30 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea.
2. La decadenza non comporta la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 41 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto senza interessi né indennità alcuna.
3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca di concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto in caso di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 42 – Rinnovo, disdetta e subentro della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la data del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve richiedere almeno 30 giorni prima della scadenza, la proroga al comune mediante integrazione della domanda originaria e della relativa autorizzazione, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.
4. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.
5. Nel caso in cui avvenga il trasferimento di proprietà o detenzione di un immobile o di titolarità di un'attività ai quali è collegata un'occupazione di spazi ed aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, il subentrante nell'ipotesi che intenda mantenere l'occupazione già esistente dovrà produrre apposita comunicazione di subentro indicando gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione già rilasciato a suo tempo.
6. Il subentrante relativamente alle occupazioni di carattere permanente è tenuto al versamento del canone per l'anno solare in corso se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione o autorizzazione quale parte cedente.
7. Il subentrante delle occupazioni temporanee è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di sub-ingresso stesso nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso.

Articolo 43 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge. In assenza di titolo costitutivo l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento ed è quindi sottoposta a canone, quanto vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Il canone di concessione di cui al presente Regolamento ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 44 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 45 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, allegato A.
2. Nella prima categoria, si assumono ricomprese le aree di pubblico accesso adiacenti o a servizio dei centri commerciali, in ragione della evidente massima utilità che un'occupazione di suolo pubblico qui situata può avere in ragione del massimo riscontro di ricettività commerciale delle zone interessate, che notoriamente favoriscono l'afflusso di grandi quantità di pubblico. Nella seconda categoria sono contenute le aree, vie o piazze rispetto alle quali l'occupazione presenta una rilevanza di livello medio omogeneo, indipendentemente dalla collocazione territoriale, in quanto presenta profili di impatto o utilità mediamente equivalenti. Nella terza categoria sono inserite le aree di circolazione rispetto alle quali il grado di rilevanza è al di sotto della media in relazione alla marginalità delle stesse. L'allegato A al presente regolamento elenca tutte le aree, vie o piazze del territorio comunale attribuendo a ciascuna la specifica classe in base ai criteri sopra esposti.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 46 - Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, a giorno od a fasce orarie.

Articolo 47 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadri o in metri lineari. Le frazioni sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore al metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadro o lineare.

2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene:
 - a. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, insistenti sulla medesima area o spazio, il canone è determinato sommando le relative superfici effettivamente occupate con arrotondamento alla misura superiore.
 - b. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste, per posa di condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la tariffa unitaria dettata dall'art.1 comma 831 della L. 160/2019 per detta annualità è pari a € 1,50 per utenza e commisurata al numero di utenze presenti sul territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente ed annualmente comunicate al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per le occupazioni permanenti realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi erogati dalle suddette aziende, non può essere inferiore ad Euro 800,00. Il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'annualità di competenza 2021 la data ultima di pagamento è il 30 giugno 2021. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 48 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti, generalmente, da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
3. Per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto e commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari:
 - a) Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari o di coloro che di fatto fruiscono dell'uso dei passi carrabili, può vietare la sosta nell'area antistante gli accessi medesimi mediante l'apposizione del segnale stradale descritto all'art. 120, comma 1, lettera 3/e, del D.P.R. 495 del 16.12.1992. Il costo del segnale è a carico del contribuente e dovrà essere versato direttamente all'ufficio comunale competente al rilascio della concessione e del cartello. Il costo del segnale è fissato con separato atto della Giunta Municipale.
 - b) La richiesta di rilascio del cartello di passo carrabile comporta il pagamento del canone anche per i semplici accessi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e per i quali manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. La superficie sottoposta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno cui dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare.
4. È vietata l'apposizione di cartelli di passo carrabile non autorizzata dal Comune.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

Articolo 49 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50 – Agevolazioni

1. **Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti e dello spettacolo viaggiante è soggetta alle seguenti riduzioni:**

- a. **del 20% se la superficie complessivamente concessa è inferiore a 500 mq;**

Alle medesime agevolazioni sono soggette le occupazioni finalizzate allo stazionamento dei caravan del personale purchè rispettino la medesima durata dell'occupazione principale oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni per un massimo di tre giorni.

2. Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di manifestazioni dello spettacolo viaggiante o relative a feste o altre iniziative del tempo libero, in casi particolari (vedere delibera tariffaria), la misura del canone ottenuto con l'applicazione della formula, è soggetta alle seguenti riduzioni:
 - a. del 10% se la superficie complessivamente concessa è pari o superiore a 500 mq;
 - b. del 40% se la durata dell'occupazione è pari o superiore a 30 giorni consecutivi.
3. Per i lavori edili o di scavo che comportino una durata superiore ai 30 giorni è accordata una riduzione della tariffa pari al 10%, elevata al 20% se la durata eccede i 100 giorni.

Articolo 51 – Maggiorazioni per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è aumentata del 20 per cento per ogni categoria.

Articolo 52 – Esenzioni

1. Sono esonerati dal pagamento del canone di concessione per l'occupazione di suolo pubblico i casi di seguito elencati:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) occupazioni, realizzate per finalità promozionali o per raccolta autorizzata di fondi, poste in essere da ONLUS operanti esclusivamente nei settori sanitario e della ricerca scientifica; occupazioni, di pari finalità, realizzate da altre associazioni ambientaliste per la tutela degli animali ovvero da altre associazioni no profit di salvaguardia dell'uomo e dei diritti della persona;
- c) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- d) orologi funzionanti per pubblica utilità, anche se di privata pertinenza;
- e) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- f) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- h) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- i) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- j) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- l) occupazioni realizzate per manifestazioni e iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, ricreative e culturali che non comportino alcuna attività di vendita o somministrazione, patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;**
- m) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti all'interno dei soli spazi non interdetti in base ad ordinanza;
- n) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi vari o luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- o) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, entro la giornata di intervento;
- p) occupazioni con fiori, piante ornamentali o altri elementi di arredo urbano, collocati all'esterno di esercizi commerciali e pubblici esercizi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni, ricorrenze, purché non siano poste per delimitare spazi di servizio;
- q) occupazioni per la manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di 2 (due) ore di occupazione;
- r) occupazioni per il tempo necessario a consentire le operazioni di carico e scarico e occupazioni poste in essere per l'effettuazione di traslochi, purché l'intervento si esaurisca nel tempo massimo di 2 (due) ore di occupazione;
- s) occupazioni degli artisti di strada;
- t) accessi carrabili a raso, nel solo caso in cui il concedente non richieda il rilascio di apposito cartello segnaletico all'Ente, allo scopo di vietare la sosta davanti al varco, come previsto dal Codice della Strada;

- u) occupazioni realizzate dal gestore del servizio di raccolta rifiuti mediante i cassonetti di raccolta dei rifiuti, differenziati e indifferenziati, nonché per le operazioni di svuotamento degli stessi;
- v) occupazioni d'urgenza realizzate a seguito di rotture o perdite degli impianti di erogazione degli impianti a rete, con estensione temporale fino al ripristino e alla conseguente liberazione dell'area occupata;
- w) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- z) le tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Articolo 53 - Versamento per le occupazioni permanenti e temporanee

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per l'annualità di competenza 2021 la data ultima di versamento è il 30 giugno 2021.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art.2-bis del decreto legge n.193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 500,00 solo su richiesta dell'interessato.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 54 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 55 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,00.

Articolo 56 - Penalità, indennità, sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
4. Le indennità e penali di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 57 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 10,00.

Articolo 58 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con addebito delle relative spese, sia tramite ruolo di cui al D.P.R. n°602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 59 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 60 - Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 61 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

Articolo 62 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal "Regolamento per commercio su area pubblica in mercati e fiere" approvato dall'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese e dal "Regolamento di Mercato" del Comune di Marzabotto.

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi (841 e 842) della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 64 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade per classificazione di categoria si fa riferimento allegato A.

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 66 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 67 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 68 - Riduzioni

1. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.

Articolo 69 - Fiere e festeggiamenti

1. Il canone per occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti è quantificato moltiplicando la tariffa approvata per la superficie occupata nel giorno della fiera o festeggiamento.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 30 aprile. Per l'annualità di competenza 2021 la data ultima di versamento è il 30 giugno 2021.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo n.82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'art.2-bis del decreto legge n.193 del 2016.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 30 aprile, 31 luglio, 30 ottobre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 500,00 solo su richiesta dell'interessato. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 71 - Accertamento

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 72 - Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale .
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a €10,00.

Articolo 73 - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone, oltre agli interessi legali.
2. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50%.
3. Sull'ammontare del Canone o indennità dovuto e non pagato alle regolari scadenze, saranno applicati gli interessi legali da computarsi a giorno a partire da: per gli omessi versamenti dal termine entro il quale doveva essere effettuato il versamento; per le occupazioni abusive permanenti dal giorno dell'accertamento dell'illecito; per le occupazioni abusive temporanee dal giorno dal quale si presumono effettuata l'occupazione su controllo delle pubbliche autorità.

4. Le indennità e penali di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

Articolo 74 - Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 75 – Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata mediante ingiunzione di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 con addebito delle relative spese, sia tramite ruolo di cui al D.P.R. n°602/1973 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 76 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 77 – Disposizioni

1. Il presente regolamento così come modificato entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 2020 con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
3. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge e regolamentari vigenti.

ALLEGATO “A”

LA CLASSIFICAZIONE DELLE VIE E DELLE PIAZZE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO E' ATTUATA IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N° 20 DEL 17/02/1998 RECANTE “DELIMITAZIONE DEI CENTRI ABITATI”

PRIMA CATEGORIA : Vie e tratti di strada o piazze interni ai centri abitati di: • Marzabotto – Capoluogo • Lama di Reno • Pian di Venola • Sirano (Piccolo Paradiso) • Allocco

SECONDA CATEGORIA: Vie e tratti di strada o piazze interni ai centri abitati di: • Sibano • Pioppe di Salvaro • Gardeletta

TERZA CATEGORIA: • Tutte le restanti vie, piazze e strade esterne alla “Delimitazione dei centri abitati” del Capoluogo e delle frazioni, adottata con Delibera di Giunta n. 20 del 17/02/1998. Sono inoltre comprese in questa categoria le aree verdi adibite ad uso pubblico, parchi, giardini ed aree attrezzate anche se all'interno delle categorie 1° e 2° ;



COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 11

Del 28/04/2023

OGGETTO

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ED ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 17/04/2023 <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 17/04/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>BIOLCHI ANTONELLA</i>



COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 28/04/2023

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ED ESENZIONE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DELLE ATTIVITA' INERENTI LE TIPOLOGIE DI ESERCIZI ELENcate DALL'ART.5, COMMA 1, DELLA LEGGE N.287 DEL 1991.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
Dott.ssa CUPPI VALENTINA

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
GENSINI LUIGI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).